



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE

Tel. 0481/496611 – Fax 0481/496646

Viale Oscar Cosulich, 24 – 34074 Monfalcone (GO)

cp-monfalcone@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone

ORDINANZA N. 50 / 2018

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Monfalcone:

- VISTA l'Ordinanza n. 19/2009 in data 27.04.2009 della Capitaneria di porto di Monfalcone, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per il servizio di ormeggio nei porti di Monfalcone e Porto Nogaro";
- VISTA la Delibera n.17/235 adottata in data 20.07.2017 dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, riguardante l'esercizio del diritto di sciopero degli ormeggiatori e dei barcaioi dei porti italiani;
- VISTO il protocollo d'intesa sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, relativa all'esercizio del diritto di sciopero della categoria degli ormeggiatori e barcaioi dei porti italiani;
- VISTO i dispacci prot. n.101343 in data 14.08.2017 e n.144890 in data 22.11.2017 con cui il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha trasmesso la Delibera n.17/235 del 20.07.2017 adottata dalla Commissione di Garanzia sull'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, riguardante le modalità di esercizio del diritto di sciopero degli ormeggiatori e dei barcaioi italiani. Ha inoltre richiamato l'opportunità di recepire i principi della predetta Delibera, individuando quelle ulteriori prestazioni che devono essere assicurate dai prestatori del servizio di ormeggio e battellaggio in ragione delle esigenze di sicurezza dettate da condizioni di pericolosità, variabili in funzione delle specifiche realtà locali;

- VISTO il Decreto n. 99/2018 datato 09.05.2018 della Capitaneria di porto di Monfalcone, con il quale è stato approvato il "Regolamento interno del Gruppo Ormeggiatori del porto di Monfalcone e Porto Nogaro";
- VISTO il "Regolamento di sicurezza per la navigazione, la sosta e gli accosti delle navi mercantili e dei galleggianti nel porto di Monfalcone", approvato con Ordinanza n°52/2017 in data 29.06.2017;
- VISTI l'art. 116 del Codice della Navigazione e gli artt. da 208 a 218 del relativo Regolamento di esecuzione;
- CONSIDERATO che nei porti di Monfalcone e Porto Nogaro non esiste il servizio di battellaggio;

ORDINA

Articolo 1

La Delibera n. 17/235 adottata in data 20.07.2017 dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, riguardante il servizio di ormeggio e battellaggio portuale, nonché il protocollo d'intesa sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, relativa all'esercizio del diritto di sciopero della categoria degli ormeggiatori e barcaioi dei porti italiani, trovano applicazione nei porti di Monfalcone e Porto Nogaro.

Articolo 2

Durante i periodi di sciopero proclamati dalle Organizzazioni Sindacali, al fine di garantire l'espletamento delle prestazioni indispensabili di cui all'art.12 del precitato Protocollo d'Intesa, gli ormeggiatori, in base alle turnistiche di servizio previste all'art. 19 del precitato "Regolamento per il servizio di ormeggio nel porto e nella rada di Monfalcone e Porto Nogaro", nonché all'art. 2 del precitato "Regolamento interno del Gruppo Ormeggiatori del porto di Monfalcone e Porto Nogaro", dovranno assicurare la propria presenza in porto.

Articolo 3

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza si dovrà fare riferimento al contenuto della Delibera n. 17/235, adottata dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e al Protocollo di intesa sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in premessa richiamati.

Articolo 4

Analogamente a quanto indicato al precedente art. 2), gli ormeggiatori dovranno garantire la propria presenza, per motivi di sicurezza del porto di Monfalcone e Porto Nogaro, nelle seguenti circostanze:

- a) necessità di rinforzare gli ormeggi delle unità presenti in porto, in caso di avverse condizioni meteo-marine in atto;
- b) movimenti in ingresso/uscita di unità militari nazionali ed estere;
- c) ogni altra ipotesi valutata rilevante, ai fini della sicurezza, da parte di questa Autorità Marittima.

Articolo 5

Pubblicità, disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone, all'albo del competente Ufficio ed è inserita nella raccolta ufficiale delle Ordinanze della Capitaneria di porto di Monfalcone. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza, salve le maggiori responsabilità derivanti da diverso illecito comportamento, saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Monfalcone, lì 09.05.2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Maurizio VITALE

